

COMUNE DI MOLFETTA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

del 28/09/2017

Oggetto: Art. 19 commi 2 – 7 D.Lvo 175/2016. Atto di indirizzo in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico e in materia di programmazione e gestione economico-finanziaria e adempimenti legislativi. Richiesta direttiva ASM srl in materia di assunzioni.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre nella Casa Comunale e nella Sala delle adunanze del Consiglio, convocato con nota del 21/09/2017 prot. n. 53888, consegnata al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, di prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Comunale, Sig. Nicola Piergiovanni- Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune dott. ssa Irene Di Mauro.

Procedutosi all'appello nominale, alle ore 17,12, come dichiarato dal Presidente, dei Componenti il Consiglio sono presenti in aula n. 23 e assenti n. 02 (Binetti P. e Pisani A.). Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si dà atto altresì che sono stati presenti in corso di seduta, anche non continuativamente, gli Assessori: Azzollini Gabriella, Allegretta Serafina, Germano Carmela e Mastropasqua Pietro.

Il dibattito relativo all'intera seduta consiliare viene registrato con sistema informatico su unità di memoria esterna.

Dello stesso sarà reso verbale a parte, curato da ditta specializzata.

Risultano presenti all'introduzione dell'argomento in oggetto, i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

MINERVINI Tommaso

- SINDACO -

Presente

Consiglieri		Consiglieri	
PIERGIOVANNI NICOLA	Presente	SALVEMINI GIACOMO	Presente
DE GIOIA MADDALENA	Presente	ANCONA ANTONIO	Presente
FACCHINI GIOVANNI	Presente	TRIDENTE LUIGI	Presente
DE NICOLO' GIUSEPPE	Presente	DE BARI ISABELLA M. R.	Presente
LA FORGIA NICOLA	Presente	CASTRIOTTA ANNA SARA	Presente
RAGNO PAOLO	Presente	PISANI ANTONIO	Assente
SPADAVECCHIA VINCENZO	Assente	SPADAVECCHIA FULVIO O.	Assente
DE CANDIA SERGIO	Presente	AMATO GIUSEPPE	Assente
DE ROBERTIS DARIO	Presente	MINUTO ANNA CARMELA	Presente
BALESTRA GIUSEPPE	Assente	PORTA GIOVANNI	Presente
SECCHI ROSALBA ANNA	Presente	ZAZA ANTONELLO	Assente
BINETTI PANTALEO	Assente	NATALICCHIO PAOLA	Presente

Presenti n. 18 – Assenti n. 07

Sono, altresì, presenti in aula il Dirigente del Settore LL.PP. arch. Lazzaro Pappagallo, il Dirigente del Settore Territorio ing. Alessandro Binetti, il Dirigente del Settore Welfare dott.ssa Roberta Lorusso, il Dirigente f.f. del Settore Finanziario nella persona del Segretario Generale dott.ssa Di Mauro, gli incaricati delle P.O. Bilancio dott.ssa Ottavia Antonucci e Società Partecipate dott. Gianluca De Bari. Sono anche presenti l'Amministratore Unico avv. Rita Campi e il consulente dott. Ciccolella Leonardo della Società MTM srl, l'Amministratore Unico della Società ASM arch. Nicola Massimo e l'ing. Silvio Binetti e due dipendenti della Società Molfetta Multiservizi.

IL PRESIDENTE

Propone che i punti iscritti all'odg dal n. 2 al n. 7 dell'odierna seduta e tutti strettamente connessi alle Società Partecipate e precisamente i seguenti punti:

2. Ricognizione Organismi, Enti e Società controllate e partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio Consolidato;
3. Art. 151 – comma 8 D.Lvo 267/2000 e smi – Approvazione bilancio consolidato esercizio 2016.
4. Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Revisione straordinaria delle partecipazioni – Ricognizione partecipazione possedute ex art. 20, co. 1, D.Lgs. 175/2016 - Aggiornamento del Piano di razionalizzazione ex art. 20, co. 2, D.Lgs. 175/2016;
5. Art. 25 D.lvo 175/2016 - Ricognizione del personale in servizio con individuazione di eventuali eccedenze effettuate dalle Società Partecipate: Presa d'atto;
6. Art. 19 – commi 2 – 7 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2019 e ss.mm.ii. - Atto di indirizzo in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico e in materia di programmazione e gestione economico finanziaria e adempimenti legislativi – Richiesta direttiva della Società ASM srl in materia di assunzioni;
7. Art. 192 D.Lvo n. 50/2016: Iscrizione nell'elenco dell'Autorità nazionale Anticorruzione (delibera del 15/2/2017, linee guida n. 7 di cui alle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house – Comunicazioni;

vengano discussi in via cumulativa nelle fasi dei chiarimenti, discussione generale e dichiarazione di voto, proposta condivisa dal Consiglio Comunale.

Quindi viene svolta in via cumulativa la relazione del Sindaco e gli interventi in relazione ai punti dal n. 2 al n. 7 dei seguenti Consiglieri comunali:

- per chiarimenti: =====
- per discussione: Porta, de Bari, Tridente, Natalicchio, Spadavecchia F.
- per dichiarazioni di voto: Zaza, de Bari e Facchini,

come riportati nel verbale reso a parte dell'odierna seduta consiliare.

Si dà atto che nel corso della relazione del Sindaco entrano in aula i consiglieri Zaza, Amato, Balestra, Spadavecchia V.zo e Spadavecchia F. per cui i Consiglieri presenti risultano essere in numero di 23.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 19, commi 2 -7, del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e ss.mm.ii.:

- "le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001";
- i provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale;
- le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;
- le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello;
- i provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; ai sensi dell'articolo 22 comma 1 bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con 1 modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, le Regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento, fermi restando l'equilibrio di bilancio e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; ai sensi dell'articolo art. 16, comma 1, lett. a), b) e c) D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, le società a controllo pubblico possono assumere a tempo indeterminato sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 175/2016;

RICHIAMATO, inoltre, l'art 25 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. che prevede:

- entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii.. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla Regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (comma 1);
- le Regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal decreto su citato (comma 2);
- decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati (comma 3);
- Le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui sopra, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3. Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 (comma 4);
- esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le Regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga al divieto previsto dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

CONSIDERATO che:

- pertanto l'Amministrazione comunale è chiamata a determinare obiettivi specifici, annuali e pluriennali di contenimento delle spese di funzionamento nell'ottica di un progressivo incremento delle performance offerte al Comune nell'arco del triennio 2017-2018-2019, calibrandoli in relazione alle attività svolte ed al contesto di operatività di ogni singola società, fermo restando i limiti e vincoli normativi vigenti in materia di spesa di personale nonché il principio di contenimento dei costi della spesa del personale;

-che al fine del contenimento dei costi e di ottimizzazione delle sinergie si predisporrà, per il triennio 2018-2020, un piano di dettaglio, da presentare al Consiglio Comunale per l'approvazione, nel quale siano riportate tutte le sinergie operative tra le tre società partecipate *in house*, la loro modalità di attuazione e le attività di controllo da realizzarsi mediante un organismo misto tecnico/amministrativo da presentare in concomitanza dell'adempimento previsto dall'art. 20 dlvo 175/2016.

- Che in questa fase di prima applicazione gli obiettivi in merito al contenimento della spesa di personale hanno valenza per l'anno 2017;

RICHIAMATI:

- il c. 6 dell'art. 3bis del DL 1/2012 convertito con L. 27/2012 il quale dispone che le società affidatarie *in house* sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni contenute nel Codice degli Appalti;
- la normativa vigente in tema di compenso e numero degli amministratori e il D.Lgs. 39/2013 relativamente a quanto disposto in materia di incompatibilità;

VISTI:

- il combinato disposto del c. 1 dell'art. 18 del DL 112/2008 convertito dalla L. 133/2008, del c. 6 dell'art. 3 bis del DL 1/2012 convertito con L. 27/2012 e del c. 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2011 secondo cui le società ad intera partecipazione pubblica operanti nell'ambito dei servizi pubblici locali sono tenute a disporre di un regolamento interno che definisca criteri e modalità di reclutamento del personale e di conferimento di incarichi rispettoso dei seguenti principi:
 - adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
 - adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. Anche in relazione alla eventuale professionalità acquisita nella Società;
 - rispetto delle pari opportunità;
 - decentramento delle procedure di reclutamento;
 - composizione della commissione con esperti di provata competenza nelle materie di selezione e scevri di possibili conflitti di interesse individuati dalla normativa;
- il c. 2 dell'art. 18 del DL 112/2008 convertito con L. 133/2008 che dispone che le società interamente partecipate da enti pubblici non operanti nei servizi pubblici locali e le società miste controllate da enti pubblici devono adottare con proprio provvedimento criteri e modalità per il reclutamento di personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità;

VISTO l'art. 18, comma 2bis del DL 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, come da ultimo modificato dal c. 5 quinquies dell'art. 3 del DL 90/2014, convertito dalla L. 114/2014 secondo cui *"le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e a tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono a suo carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera"*;

RICHIAMATE *"Le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 17.6.2015 con determinazione n. 8 a seguito di procedura di consultazione pubblica;

EVIDENZIATO che le suddette linee guida hanno recepito le modifiche intervenute sulla normativa dell'anticorruzione a seguito del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 e che con tali linee guida sono state predisposte nuove indicazioni che tengono conto delle novelle normative ed in particolare:

- le società in house e partecipate in controllo, che abbiano o meno adottato il modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001, devono definire le misure minime per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa, tali misure minime devono disciplinare i seguenti aspetti:
 - ✓ Individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
 - ✓ Sistema di controlli;
 - ✓ Codice di comportamento;
 - ✓ Trasparenza;
 - ✓ Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
 - ✓ Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
 - ✓ Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
 - ✓ Formazione;
 - ✓ Tutela del dipendente che segnala illeciti;
 - ✓ Rotazione o misure alternative;
 - ✓ Monitoraggio.

EVIDENZIATO, inoltre, che le linee guida prevedono l'obbligo di nominare un responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato nell'ambito dei dirigenti delle singole società, cui spetta l'elaborazione del piano e l'individuazione delle misure sopra indicate;

RICHIAMATA, inoltre, la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016 "*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*" che nella prospettiva della prevenzione della corruzione indica alle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni, soprattutto di controllo, in enti di diritto privato, una serie di misure, coerenti con il processo di revisione delle partecipazioni avviato con il testo unico di attuazione dell'art. 18 della L. 124/2015, ma mirate in modo specifico alla maggiore imparzialità e trasparenza, con particolare riguardo per le attività di pubblico interesse affidate agli enti partecipati;

DATO ATTO che "Le società sono tenute anche a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata "Società trasparente", in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013 e che, per limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, qualora le società controllate non abbiano un sito web, sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società controllate possano predisporre la sezione "Società trasparente" in cui pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità";

CONSIDERATO che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società Enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni pubbliche. Tale acquisizione può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate;
- gli incarichi di amministratore della società conferiti dall'Ente ed i relativi compensi devono essere pubblicati nell'albo e nel sito informatico dello stesso Ente con aggiornamento semestrale;
- l'Ente socio è tenuto a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero dell'Economia e delle Finanze, le informazioni previste in apposita scheda;
- l'Ente è tenuto a pubblicare sul proprio sito, ed aggiornare annualmente, l'elenco delle società partecipate, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- le società partecipate dagli Enti locali e le società da esse controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, sono tenute a rispettare secondo quanto previsto dal c. 2 dell'art. 11 del D.Lgs 33/2013, le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea;

RICHIAMATO l'art. 2 del D.Lgs. 179 del 2016 che, nel modificare l'art. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), ha esteso l'ambito di applicazione del codice stesso anche alle società a controllo pubblico escluse le società quotate, come definite nel D.Lgs. n. 175/2016;

VISTO il D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs n. 100/2017, "*Testo Unico Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" attuativo della Legge delega 124/2015;

PRESO ATTO che entro il 30 settembre 2017 deve essere approvata la delibera consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, come previsto dall'art. 24 della stessa norma;

VISTO, inoltre, l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" che prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti individuati dal comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RITENUTO opportuno che il Comune, ex art. 19 citato D. Lgs., definisca linee di indirizzo programmatiche per le assunzioni del personale nei confronti delle società partecipate così come definito nell'ambito della redazione del bilancio consolidato e nel rispetto della normativa vigente;

CONSIDERATO:

- che nello specifico la Società Azienda Servizi Municipalizzati S.r.l (ASM) Società interamente partecipata dal Comune di Molfetta, così detta *in house*, dopo la novella dell'art. 19, comma 5 del Decreto Legislativo 175 del 19 agosto 2016, come modificato dal Decreto Legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 richiede indirizzi per poter procedere alle assunzioni del personale necessario alla operatività con nota n. 482 del 2/2/2017, nota n.3713 10/8/2017, nota n. 3891 del 31/8/2017;
- che tali richieste sono state riscontrate dall'Ente Comune con note n. 13929 del 9/3/2017, n. 45994 del 16/8/2017, n. 47784 del 28/8/2017 e nota n. 48067 del 29/8/2017;

CONSIDERATO infatti la stessa Azienda Servizi Municipalizzati S.r.l, interamente partecipata dal Comune di Molfetta ha segnalato, vedi nota ASM n.3891 del 31/8/2017, un "*.... costo aggiuntivo di intermediazione già contabilizzato alla data del riscontro: tale costo ammonta ad €. 104.996,51 ed è relativo al periodo gennaio – luglio 2017*";

RITENUTO pertanto urgentissimo che:

- l'Ente Comunale dia un atto di indirizzo per poter procedere all'assunzione del personale necessario, in modo da risparmiare i gravosi costi dell'intermediazione, con il necessario atto formale di indirizzi in materia da parte del Consiglio comunale, ex citato art. 19;
- a tal fine è urgente convocare una assemblea della Società, e procedere, secondo le previsioni dello stesso Regolamento Aziendale, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 marzo 2014.
- tale regolamento all'art. 2, inerente il reclutamento del personale, sancisce: "*Il Consiglio di Amministrazione annualmente approva, e ove necessario modifica, un Piano delle assunzioni del personale, nel quale è pianificato ogni aspetto inerente i costi, la tipologia delle assunzioni ...*". E all'art. 9 di detto Regolamento aziendale è prescritto che "*... Qualora sussistano comprovate esigenze tecnico - organizzative legate, ad esempio, all'implementazione di nuovi servizi, allo svolgimento di servizi a carattere stagionale o limitati nel tempo (pulizia delle spiagge, celebrazioni religiose e/o legate alla tradizione), cui non sia possibile ovvero opportuno far fronte mediante assunzioni a tempo indeterminato, A.S.M. s.r.l. potrà provvedere all'assunzione a tempo determinato mediante l'utilizzo di tutte le modalità previste dalla vigente normativa, ivi compreso l'istituto della somministrazione di lavoro*".

CONSIDERATO che le società a controllo pubblico così dette *in house* sono soggette a particolari vincoli in materia di assunzione di personale. Per il tempo indeterminato, infatti l'art. 25, commi 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016 <Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica> prevedeva infatti che, fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico possono effettuare l'assunzione a tempo indeterminato solo dei lavoratori iscritti nell'elenco del personale in esubero che verrà formato dalle Regioni al termine di un procedimento di ricognizione del personale, a cui dovranno partecipare nei prossimi mesi, tutte le società in controllo pubblico. La violazione di tale disposizione comporta la nullità dei rapporti di lavoro instaurati e costituisce una grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile. In seguito alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 18 della legge delega n.124/2015, il testo unico è stato integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Il novellato art. 25, comma 4 sopra citato, prevede che il divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato – se non attingendo dall'elenco degli esuberanti – decorre dalla data di pubblicazione del decreto che dovrà fissare le modalità di formazione dell'elenco.

Pertanto, alla data odierna e fino alla pubblicazione di quest'ultimo decreto, le società in controllo pubblico possono ancora effettuare, almeno in linea teorica, assunzioni a tempo indeterminato, scegliendo i candidati tramite selezione pubblica; tuttavia, si tratta di una finestra temporale con una durata incerta, che potrebbe non essere sufficiente per permettere alle società di portare a conclusione le procedure di selezione avviate.

CONSIDERATO che il rischio che la società avvii la procedura di selezione del personale e, prima della sua conclusione, venga pubblicato il decreto sulle modalità di formazione dell'elenco del personale in esubero, che la obbliga ad assumere a tempo indeterminato solo quest'ultimi soggetti. Peraltro, dal punto di vista strettamente giuridico, è difficile riuscire a sostenere che le procedure di selezione avviate entro la data di pubblicazione di tale decreto, e

terminate dopo tale data, possano arrivare regolarmente a conclusione e consentire alle società di stipulare legittimamente i rapporti di lavoro con i soggetti idonei al termine della selezione.

CONSIDERATO che i suddetti vincoli non sono invece indicati relativamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato; per questa fattispecie di rapporto di lavoro, infatti, le società *in house* sono tenute solo a seguire gli indirizzi espressi dalle Amministrazioni pubbliche controllanti e a rispettare la disciplina generale prevista in materia di durata complessiva del rapporto di lavoro, ma non vi è alcun obbligo di attingere i nominativi dei lavoratori da specifici elenchi.

Che, come precedentemente detto, relativamente alla procedura di selezione del personale, sia a tempo determinato che indeterminato, l'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 prevede che le società a controllo pubblico sono obbligate a stabilire, con propri provvedimenti (regolamento), criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 165/2001, cioè economicità, celerità di espletamento delle procedure, rispetto delle pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di selezione, modalità di composizione delle commissioni.

In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova comunque applicazione diretta il richiamato art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.

I contratti di lavoro stipulati senza previa pubblicazione del regolamento per il reclutamento del personale e/o senza avere espletato le procedure selettive pubbliche sono "nulli".

L'Azienda Servizi Municipalizzati S.r.l (ASM di Molfetta) ha approvato il Regolamento per il reclutamento del personale <approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 marzo 2014> ed è pubblicato sul sito aziendale.

Che tale regolamento prevede all'art. 9 "... *Qualora sussistano comprovate esigenze tecnico - organizzative legate, ad esempio, all'implementazione di nuovi servizi, allo svolgimento di servizi a carattere stagionale o limitati nel tempo (pulizia delle spiagge, celebrazioni religiose e/o legate alla tradizione), cui non sia possibile ovvero opportuno far fronte mediante assunzioni a tempo indeterminato, A.S.M. s.r.l. potrà provvedere all'assunzione a tempo determinato mediante l'utilizzo di tutte le modalità previste dalla vigente normativa, ivi compreso l'istituto della somministrazione di lavoro.*"

Che ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016, le Amministrazioni pubbliche socie delle società in controllo pubblico sono tenute a fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto:

- di quanto stabilito in materia di mobilità dei lavoratori dichiarati in esubero (art. 25);
- delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

Il comma 5 art. 19 T.U. 175/2016, indica che le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

L'art. 25. Disposizioni transitorie in materia di personale, al comma 1, prescrive che "**Entro il 30 settembre 2017**, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131";

Che nel D.Lgs. 175/2016 non è stato riproposto l'obbligo per le società di attenersi al principio di riduzione dei costi del personale, per specifici settore tra cui quello dell'igiene urbana; pertanto, in taluni casi, potremmo assistere anche un incremento delle spese di personale per motivate esigenze così come sostenuto, fra l'altro, dalla Corte dei Conti – Sez. reg. controllo Toscana nella deliberazione n. 1/2015.

Che invero per quanto riguarda l'Azienda Servizi Municipalizzati S.r.l (ASM di Molfetta), col piano industriale ed il successivo piano finanziario, approvato dalla delibera del Commissario straordinario n. 92 del 6/12/2016 coi poteri del Consiglio Comunale, vengono quantificati i relativi costi, erogati col corrispettivo dell'esercizio 2017, come da dichiarazione degli stessi Organi Aziendali.

La situazione del personale, come indicata nella citata nota ASM n. 3891 del 31/8/2017 è la seguente:

ASM personale al 16/09/2017 totale generale		146
personale a tempo indeterminato	personale interinale	
84	servizi ordinari	35
	straordinari e stagionali	27
	totale	62

Per quanto riguarda
Municipalizzati S.r.l

L'Azienda Servizi
(ASM di Molfetta) la

necessità di personale è soddisfatta con "il larghissimo ricorso al lavoro interinale in luogo delle assunzioni a tempo determinato / indeterminato". < cfr nota ASM n. 3891 del 31/8/2017 >

interinali	in forza ASM
oltre 4 anni	15
da 3 a 4 anni	2
da 2 a 3 anni	2
da 2 anni	4
da 1 a 2 anni	9
da 1 anno	2
da 4 a 10 mesi	24
da due mesi	5
da 1 mese	0
al 31/07/2017	63

per la qualcosa nel bilancio 2017 è già contabilizzato un costo aggiuntivo per l'onere presso l'Agenzia interinale di "...
€ 104.996,51 relativo al periodo gennaio - luglio 2017".

CONSIDERATO che nello stesso Regolamento per il reclutamento del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 marzo 2014 da piena facoltà all'ASM di procedere e all'art. 2 sono indicate le procedure da seguire: "Il Consiglio di Amministrazione **annualmente approva, e ove necessario modifica, un Piano delle assunzioni del personale, nel quale è pianificato ogni aspetto inerente i costi, la tipologia delle assunzioni ...**". E all'art. 9 di detto Regolamento aziendale è prescritto che "... Qualora sussistano comprovate esigenze tecnico - organizzative legate, ad esempio, all'implementazione di nuovi servizi, allo svolgimento di servizi a carattere stagionale o limitati nel tempo (pulizia delle spiagge, celebrazioni religiose e/o legate alla tradizione), cui non sia possibile ovvero opportuno far fronte mediante assunzioni a tempo indeterminato, A.S.M. s.r.l. potrà provvedere all'assunzione a tempo determinato mediante l'utilizzo di tutte le modalità previste dalla vigente normativa, ivi compreso l'istituto della somministrazione di lavoro."

Lo stesso contratto d'appalto per l'affidamento del servizio, repertorio n. 8246 del 22/12/2016 richiama, agli artt. 20 e 21, le norme del CCNL di settore.

Con nota n. 45994 del 16/8/2017, il Sindaco del Comune di Molfetta, in relazione all'attività del <controllo analogo> "sollecita gli Organi ASM a risanare la metodologia assunzionale sin qui adoperata e di cui si evidenziano i notevoli costi aggiuntivi ed adempiere, a mente dell'art. 9 del citato Regolamento aziendale a "provvedere all'assunzione a tempo determinato mediante l'utilizzo di tutte le modalità previste dalla vigente normativa". Infatti, la normativa vigente, non esclude le assunzioni temporanee. La facoltà di procedere ad assunzione a tempo determinato era stata già indicata da questo Comune con nota n. 12750 del 3/3/2017 a riscontro di nota ASM 482 del 2/2/2017 che già lamentava l'aggravio dei costi derivanti dall'utilizzo del lavoro interinale".

CONSIDERATO che è necessario emanare un formale atto di indirizzo deliberato dal Consiglio Comunale, che dovrà essere successivamente assunto dall'assemblea dei soci, a mente delle norme legislative vigenti, dallo Statuto aziendale e dallo stesso Regolamento aziendale, approvato il 4/3/2014.

RITENUTO che con Deliberazione n. 01/PAR/2015 la **Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia** nella camera di consiglio del 13 gennaio 2015, sulla richiesta di parere circa la possibilità che le partecipate degli enti locali "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresaSe il carattere temporaneo ed eccezionale al ricorso al lavoro flessibile, può essere derogata dalle società a partecipazione pubblica locale totale e se inoltre tali società possano ricorrere alla somministrazione di lavoro per esigenze connesse al proprio fabbisogno ordinario anche oltre il limite dei 36 mesi previsto dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 5, comma 4 bis del D. Lgs. 6/09/2001 n. 368".

Nel parere della Sezione della Puglia della Corte dei Conti si legge che "... l'art. 18, comma 2 bis, del D. L. 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6/08/2008 n. 133 e da ultimo modificato dal D. L. 24/06/2014 n. 90 prevede che le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo **si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.** Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello."

Il parere della Sezione della Puglia della Corte dei Conti verte ad accertare se, sulla base dell'attuale formulazione della norma dettata dall'art. 18, comma 2 bis, del citato D. L. n. 112/2008, il ricorso alla tipologia di lavoro flessibile assuma carattere temporaneo ed eccezionale anche per le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo a prescindere dal contenuto dell'atto di indirizzo dell'ente locale: "Ritiene la Sezione che, con la novella normativa, il legislatore abbia direttamente imposto alle aziende speciali, alle istituzioni ed alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo **un obbligo generale di riduzione dei costi del personale da realizzarsi mediante il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale negli organismi partecipati sulla base degli indirizzi predisposti dagli enti controllanti.**

Sempre nello stesso parere della Sezione regionale della Puglia della Corte dei Conti viene riportato "La modifica della predetta normativa fa, quindi, venir meno l'obbligo in capo alle società partecipate di conformarsi alle disposizioni normative limitative in capo agli enti controllanti, ma questi ultimi sono obbligati a determinare le regole alle quali le società partecipate debbono conformarsi affinché sia rispettato il principio di riduzione del costo del personale tenendo necessariamente conto delle disposizioni limitative ad esse imposte.", citando la Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 184 del 9/10/2014 e Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 170/2014/PAR del 7/07/2014.

Il parere n. 01/PAR/2015 della **Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia** nella camera di consiglio del 13 gennaio 2015, riporto altresì che "Ad avviso del Collegio, deve ritenersi principio generale dell'ordinamento il carattere temporaneo ed eccezionale del ricorso al lavoro flessibile che conseguentemente deve trovare applicazione anche per gli organismi partecipati. A tale conclusione si perviene sulla base di molteplici considerazioni. Preliminarmente si rileva che il riferimento normativo, contenuto nel citato comma 2 bis dell'art. 18, al contenimento delle assunzioni di personale assume carattere generale e quindi non può **non ricomprendere anche le assunzioni a tempo determinato**; ne consegue, ad avviso della Sezione, che le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo **devono garantire il contenimento anche di tali forme di assunzione.** Peraltro, si rammenta che l'art. 9, comma 28, del D. L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni nella L. 30/07/2010 n. 122 dispone che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **possono avvalersi di personale a tempo determinato** o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Secondo il disposto del successivo comma 29, le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della L. 31/12/2009 n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo. Come già chiarito da questa Sezione, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di controllo, l'esigenza di una estensione della platea dei destinatari dei vincoli posti ai fini di contenimento della spesa pubblica potrebbe essere vanificata da una lettura esclusivamente letterale delle norme che prevedono l'applicazione delle stesse alle sole amministrazioni incluse nell'ultimo elenco pubblicato dall'ISTAT e pertanto deve ritenersi che, ai fini dell'individuazione dei soggetti coinvolti dalle previsioni vincolistiche non debba

farsi riferimento esclusivo alle sole amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, bensì a tutte le "unità istituzionali" per le quali sussista il possesso dei requisiti richiesti dagli specifici regolamenti comunitari (Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 479/2011, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 143/2013). La Consulta, con la sentenza n. 173 depositata il 6/07/2012, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate relativamente alle citate disposizioni dell'art. 9, commi 28-29 del D. L. n. 78/2010, ha chiarito che esse pongono un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato. Il Collegio evidenzia che costituisce obiettivo primario del legislatore conseguire nel settore degli organismi partecipati, il contenimento della spesa in generale come ribadito dall'art. 1, comma 611, della recente L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che impone a Regioni, Province autonome, enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Università, istituti di istruzione universitaria pubblici e autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di avviare un processo di razionalizzazione delle società delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. Un ruolo preponderante assumono, inoltre, gli atti di indirizzo dell'Ente controllante che devono tener conto delle disposizioni che stabiliscono a carico dell'Ente medesimo divieti o limitazioni alle assunzioni di personale e quindi gli Enti non potranno ignorare, in sede di predisposizione dei predetti atti di indirizzo, i presupposti e le limitazioni in materia di ricorso al lavoro flessibile ed in particolare i requisiti di temporaneità ed eccezionalità. Il potere di coordinamento degli enti territoriali nei confronti dei propri organismi partecipati è, peraltro, confermato dal legislatore anche nella disposizione introdotta dall'art. 3, comma 5, del D. L. 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n. 114, che, oltre a prevedere un graduale innalzamento della percentuale di copertura del turn over del personale a tempo indeterminato sino alla copertura integrale, chiarisce espressamente che le Regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno devono coordinare le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del D. L. n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal predetto art. 18, comma 2-bis. ... Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze..." <comma aggiunto dall'articolo 19, comma 1, legge n. 102 del 2009>

Nell'illuminante parere n. 01/PAR/2015 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia nella camera di consiglio del 13 gennaio 2015, si legge inoltre, a conferma dell'obbligo, comunque, di ridurre i costi di bilancio, che "Pur essendo venuto meno, per effetto dell'abrogazione del comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008 il principio del consolidamento delle spese di personale ai sensi del quale, ai fini del computo della percentuale del 50%, concorrevano anche le spese di personale sostenute dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, non può non considerarsi che l'andamento ed i risultati degli organismi partecipati possono influire sugli equilibri di bilancio degli enti controllanti e nel solco di tale orientamento legislativo, si ascrive anche il disposto dell'art. 30 della L. 30/10/2014 n. 161 che conferisce alla Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, il potere di chiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo proprio al fine di valutarne i riflessi sui conti delle pubbliche amministrazioni. Il predetto potere di indirizzo e coordinamento da parte degli enti territoriali nei confronti dei propri organismi partecipati trova ulteriore conferma nell'obbligo posto a carico delle amministrazioni pubbliche dall'art. 11 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 di redigere comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati. Peraltro, il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante il Testo Unico degli Enti Locali, all'art. 152, comma 2, già prevede che il regolamento di contabilità degli enti debba, di norma, assicurare la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti o organismi costituiti per l'esercizio di funzioni o servizi e l'art. 172 lett. b) del TUEL include, tra gli allegati obbligatori del bilancio di previsione dell'Ente locale, anche le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce."

Per quanto altresì concerne il tempo di utilizzo del lavoro "precario", il parere n. 01/PAR/2015 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia riporta che "Appare dirimente, ad avviso del Collegio, l'ulteriore considerazione che anche nel settore privato il contratto di lavoro a cui è apposto un termine costituisce fattispecie eccezionale posto che, ai sensi dell'art. 1, del D. Lgs. 6/09/2001 n. 368 (cosiddetta Legge Biagi), la forma comune di rapporto di lavoro è quella a tempo indeterminato. Inoltre, si ribadisce che, per le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo vige, per effetto della nuova formulazione dell'art. 18, comma 2 bis, del D. L. n. 112/2008, il "principio di riduzione dei costi del personale".

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia conclude che “*Conseguentemente, deve fornirsi risposta negativa al quesito posto dal Sindaco del Comune di Foggia atto ad accertare la possibilità per una società a partecipazione pubblica totale o di controllo di ricorrere alla somministrazione di lavoro anche oltre i limiti temporali di trentasei mesi previsti dal citato D. Lgs. n. 368/2001 rilevato che tale possibilità, oltre a risultare in contrasto con il predetto principio di riduzione dei costi di personale, non appare consentita dall’ordinamento neppure nel settore privato ove qualora dovesse verificarsi il superamento del predetto limite temporale il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo indeterminato*”.

Anche recentemente con Deliberazione n. 71/2017/PARERE La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, nella camera di consiglio del 11 maggio 2017 “*sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Gioia del Colle, che chiede alla Sezione un parere sull’interpretazione del combinato disposto degli artt. 19 comma 5 e 25 comma 4 d lgs 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), relativi al reclutamento del personale da parte delle società partecipate. In particolare, nelle more delle modifiche che saranno eventualmente apportate dal decreto correttivo licenziato dal Governo ed attualmente all’esame delle commissioni parlamentari, il Sindaco chiede se:*

- 1) *l’ente locale che detiene una quota di partecipazione in una società possa, nel rispettivo atto di indirizzo, prendere in considerazione il settore di operatività del soggetto societario ai fini di eventuali deroghe ai vincoli in materia di assunzione di personale di cui al suddetto impianto normativo;*
- 2) *il regime delineato dall’art 25, comma 4, del d lgs 175/2016 in tema di reclutamento di personale da parte delle società a partecipazione pubblica si traduca in un blocco assoluto ed immediato delle assunzioni a tempo indeterminato, almeno fino all’approvazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo.*

Passando all’esame del merito, l’istanza si incentra sulla disciplina in tema di assunzione di personale da parte delle società a partecipazione pubblica dettata dal combinato disposto degli artt. 19 comma 5 e 25 comma 4 d lgs 175/2016.

Come rilevato dall’ente istante, il primo dei due articoli, riproducendo- con alcune differenze quanto già previsto dall’art 4, comma 12 bis d.l. 66/2014 (di modifica dell’art 18 comma 2 bis d.l. 112/2008), attribuisce al socio pubblico il compito di fissare, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese del personale, tenuto conto delle disposizioni che sanciscono divieti o limitazioni delle assunzioni. Tra i divieti assume primario rilievo quello sancito dall’art 25 comma 4 del medesimo testo unico che prevede, per le società in controllo pubblico, il blocco fino al 30 giugno 2018, di nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo, con le modalità stabilite da un decreto ministeriale, all’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti a seguito della ricognizione del personale in servizio effettuata ai sensi del comma 1.”

La Corte in tale parere si esprime “*rispetto all’art. 4, comma 12 bis, d.l. 66/2014, il testo dell’art 19 comma 5 d.lgs 175/2016 non contempla più, tra gli elementi da prendere in considerazione per la definizione degli indirizzi in tema di contenimento dei costi, il settore di intervento in cui opera la società in controllo pubblico, sicché gli unici criteri indicati dalla legge per la definizione, con provvedimento dell’ente locale, di obiettivi specifici sono, da un lato, la disciplina contemplata dall’art 25 in tema di ricollocazione del personale eccedentario e, dall’altro lato, le ulteriori ed eventuali disposizioni che stabiliscano divieti e limitazioni alle assunzioni.*

Questa Sezione ha già avuto modo di osservare come costituisca obiettivo primario del Legislatore conseguire, nel settore degli organismi partecipati, il contenimento della spesa in generale e come un ruolo preponderante assumano, sotto tale profilo, gli atti di indirizzo dell’Ente controllante i quali devono tener conto delle disposizioni che stabiliscono a carico dell’ente medesimo divieti o limitazioni alle assunzioni di personale (delibera n. 01/PAR/2015; sulla riallocazione del personale delle società a partecipazione pubblica, assunto al di fuori del concorso o selezione pubblica, si richiamano le conclusioni della Sezione Campania, delibera n.56/2017)”.

Invero con decreto legislativo n. 100 del 16/6/2017 il dettato normativo “*previsto dall’art 4, comma 12 bis d.l. 66/2014 (di modifica dell’art 18 comma 2 bis d.l. 112/2008” viene reintrodotta dal comma 5, art. 19 novellato dal dlvo 100/2017 “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.”*

In ogni caso, quindi oggi, vige sempre il principio generale della riduzione della spesa, in più, nello specifico, con la novella citata, rimane pienamente calzante, a completamento del parere della sezione della Puglia, il parere Del. n. 1/2015/PARERE Sezione regionale di controllo per la Toscana nell’adunanza del 17 dicembre 2014: “*Nella fattispecie, la raccolta rifiuti rientra certamente nel novero delle attività essenziali dell’ente poiché indirizzata a garantire l’igiene e la sanità pubblica La peculiarità del servizio, con i suoi risvolti di utilità, è dunque tale da poter essere*

opportunamente considerata dall'ente richiedente in relazione all'inciso –“tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera” –di cui all'art. 4 comma 12-bis,d.l. n. 66/2014. Se è vero, infatti, che il principio guida che l'ente deve perseguire è quello della “riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni”, nondimeno risulta comunque necessario valutare anche l'ambito di operatività in cui le singole società esplicano la propria attività, in modo da non compromettere il corretto svolgimento dei servizi ad esse affidati. In tale ottica, il Comune, nell'autonomia da esercitare mediante i propri atti di indirizzo, ha il potere - dovere di contemperare l'esigenza di contenimento della spesa con l'erogazione di prestazioni comunque soddisfacenti per la collettività. Pertanto, le modalità pratiche di realizzazione dei menzionati vincoli legislativi rientrano nella discrezionalità amministrativa del comune che, in qualità di socio del l'organismo affidatario in house , dovrà vagliare e percorrere impostazioni coerenti con le prescrizioni finalistiche della legge, nel rispetto degli ordinari criteri di efficienza ed economicità del servizio”.

Infine, stante il maggior costo certificato che aggrava il bilancio aziendale, lo stesso art. 14 del dlvo 175/2016, prescrive, al 2 comma, che “Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”. E tale metodica assunzionale certamente nel tempo è foriera di minare gli equilibri di bilancio.

Pertanto, mediante atto di indirizzo dell'Ente Locale di cui al presente punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, e con le modalità del pubblico concorso, come previsto nel Regolamento Aziendale, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 marzo 2014 e pubblicato sul sito aziendale, si propone al Consiglio Comunale di deliberare un atto di indirizzo che consenta di procedere alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, in relazione alla normativa vigente al momento della formale assunzione, di unità di personale della Azienda Servizi Municipalizzati S.r.l (ASM), in relazione al fabbisogno operativo, al piano finanziario approvato, in linea con le necessità aziendali previste nel piano industriale e la disponibilità finanziaria già approvata dal Consiglio Comunale con delibera del Commissario straordinario n. 92 del 6/12/2016, in cui sono quantificati i relativi costi ed il corrispettivo dell'esercizio 2017, a cui l'azienda dovrà strettamente attenersi.

Si ritiene altresì che le procedure da adottare nelle assunzioni per il 2017, sono quelle relative al regolamento aziendale comma 2 art. 19 dlvo 175/2016: “ Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto art. 35, D.lgs. 165/2001”, per cui è obbligatorio stipulare il contratto a termine nel rispetto inderogabile delle procedure di reclutamento (concorsuali e/o selettive). Analogamente si ritiene applicabili le norme e i limiti imposti dall'art. 19 del d.lgs. n. 81 del 2015, “.... al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.” e art. 21 “Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga”.

Per quanto concerne sul piano più generale, per tutte le tre Società interamente partecipate, ex Art. 19 comma 5 Dlvo 175/2016. “5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.”

PRESO ATTO del parere espresso dalla 4^a Commissione Consiliare Permanente con verbale n. 5 del 27/09/2017;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanziario F.F. ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

SENTITI gli interventi in relazione ai punti dal n. 2 al n. 7 dei seguenti consiglieri comunali:

- per chiarimenti: =====
- per discussione: Porta, de Bari, Tridente, Natalicchio, Spadavecchia Fulvio
- per dichiarazioni di voto: Zaza, de Bari e Facchini,

come riportati nel verbale reso a parte dell'odierna seduta consiliare;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai consiglieri presenti alla votazione che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 21 (assenti Binetti, Spadavecchia Fulvio, Minuto, Castriotta)
Votanti: n. 21
Voti favorevoli: n. 15
Voti contrari: n. 6 (Porta, Zaza, Natalicchio, de Bari, Amato e Pisani)

DELIBERA

1. di approvare il seguente atto di indirizzo in materia di programmazione e gestione economico finanziaria ed adempimenti normativi:

- a) raccomandare agli amministratori delle società partecipate di rispettare i vincoli di finanza pubblica che il legislatore estende alle partecipate degli enti locali;
- b) invitare a programmare ed a porre in essere tutti gli interventi e le azioni gestionali ritenute più opportune per garantire una gestione efficiente ed orientata all'economicità, nonché competitiva dal punto di vista della quantità e qualità dei servizi erogati rispetto alle alternative perseguibili dall'ente;
- c) segnalare che la gestione degli acquisti di beni e servizi e di tutti i rapporti che comportano interazioni con soggetti terzi dovranno essere condotti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
- d) raccomandare il costante perseguimento di risparmi ed economie di spesa, con particolare riferimento alla gestione del personale ed all'acquisizione di beni e servizi;
- e) adempiere agli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione;
- f) redigere, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, una relazione da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, nella quale siano indicati gli strumenti di governo, previsti dall'art. 6, comma 3, eventualmente adottati
- g) organizzare eventuali tavoli di confronto gestionale tra gli organi preposti del Comune e/o degli altri enti soci, al fine di individuare, programmare e monitorare tutte le azioni sostenibili per il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario;
- h) invitare gli amministratori a garantire un costante flusso informativo sull'andamento della gestione (semestrale), con obbligo di segnalazione tempestiva di ogni accadimento straordinario che dovesse manifestare un impatto imprevisto sul perseguimento degli indirizzi di cui ai punti precedenti;
- i) trasmettere al comune di Molfetta tutta la documentazione utile per l'attuazione del controllo analogo che, a sua volta, si articola in controllo societario, controllo economico, finanziario e patrimoniale, controllo di efficienza e di efficacia sei servizi erogati e controllo sulla gestione;
- j) presentare, in fase di monitoraggio, in tempo utile ai fini dell'istruttoria per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 193 del TUEL, una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio, affinché il consiglio comunale possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali;
- k) adottare un proprio sistema di controllo interno finalizzato ad identificare, misurare, gestire e monitorare le attività e le azioni a supporto delle decisioni rivolte alla conduzione dell'impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati;
- l) pubblicare sul proprio sito i bilanci di verifica degli ultimi tre anni, gli indirizzi e obiettivi strategici approvati dall'amministrazione comunale nei documenti di programmazione di cui all'art. 170 del TUEL e le risultanze del controllo attuato;
- m) trasmettere i documenti necessari a garantire al comune di Molfetta i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico-finanziaria previsti dal D.Lgs. n. 267/2000 e gli eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti;
- n) applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio nel rispetto della normativa vigente in materia, al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del comune;
- o) procedere all'applicazione del Codice dell'Amministrazione digitale;

2. di approvare il seguente atto d'indirizzo, in materia di personale delle società controllate dal comune di Molfetta, che si applica all'esercizio 2017 e ai seguenti, fino a diversa decisione espressa con apposito provvedimento:

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

2.1 ogni società in house per il 2018 in concomitanza con gli adempimenti di cui all' Art. 20. Del divo n.175/2016 " Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", rediga un piano del fabbisogno, articolato su base triennale ed aggiornato di anno in anno che tenga conto del piano industriale, ma strettamente correlato alle disponibilità del piano finanziario. In tale piano del fabbisogno dovranno essere evidenziati anche eventuali esuberanti. Tale piano dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale quale allegato

al piano finanziario dell'esercizio di competenza, tenendo conto delle norme contabili vigenti in materia di personale.

2.2. E' consentito il ricorso ad assunzioni a tempo determinato, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'esercizio di competenza, previa formazione di una graduatoria redatta con selezione ad evidenza pubblica, secondo le necessità e scelte aziendali, ovvero nei casi di sola urgenza temporanea e/o per il tempo strettamente necessario all'espletamento della selezione pubblica della predetta graduatoria sarà consentito il ricorso ad altre forme di assunzioni flessibili. Il ricorso a tali assunzioni dovrà essere sempre autorizzato dall'assemblea dei soci.

2.3 Tutte le società in house del Comune di Molfetta dovranno approvare ovvero adeguare ad intervenuta esecutività della delibera consigliare di cui al presente ordine del giorno, ove già approvati, i propri regolamenti di reclutamento del personale alle normative vigenti di cui al decreto legislativo 175/2016, come novellato dal decreto legislativo n.100/2017 e le seguenti linee guida.

2.4 Eliminare dalla data della delibera del Consiglio Comunale, ogni costo per incarichi esterni di natura diversa da quelle strettamente tecniche e tecnologiche specialistiche, relative all'attività svolta, rimettendo all'Ente Comune, ogni altra tipologia di valutazioni e pareri nell'ambito del doveroso controllo analogo.

2.5 Promuovere l'applicazione al personale degli Enti a controllo pubblico dei codici di comportamento in analogia con quanto è disposto per il personale delle pubbliche amministrazioni.

VINCOLI ASSUNZIONALI

2.6 Redigere un piano del fabbisogno del personale a corredo del budget articolato su base triennale aggiornato di anno in anno. Il piano annuale delle assunzioni dovrà essere corredato da un'analisi che corredi il fabbisogno del personale col piano industriale e col piano finanziario dell'anno di competenza, che giustifichi lo sviluppo della società, il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza di eventuali passaggi di livello, di eventuali modifiche del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio, assegni *ad personam*, beneficio accessorio e straordinari

2.7 Il piano annuale delle assunzioni deve essere improntato al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento dei costi degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale rispetto al parametro imposto dal legislatore per il Comune di Molfetta (oggi triennio 2011-2013) facendo salve le assunzioni previste da obblighi di legge;

2.8 Prevedere assunzioni a tempo determinato solo per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali nel limite delle disponibilità del piano finanziario dell'anno di competenza approvato dall'Ente Comune;

CONTENIMENTO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI

2.9 Raccomandare agli amministratori, nell'ambito della contrattazione decentrata relativa ai rapporti con il personale dipendente, di applicare la normativa vigente; Contenere l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, nei limiti di quanto attribuito il precedente anno da ridurre proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio.

2.10 Attuare ogni altro intervento che l'organo amministrativo della società riterrà utile al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della spesa di personale e riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa di funzionamento.

2.11 Le società, subito dopo la fine dell'esercizio, dovranno inviare all'amministrazione comunale una puntuale rendicontazione dell'andamento della spesa di personale dimostrando il raggiungimento dei due parametri richiesti dalla normativa:

- riduzione dei costi del personale;
- graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese d'esercizio.

2.12 Tutte le società *in house* del Comune di Molfetta dovranno approvare ovvero adeguare ad intervenuta esecutività della presente delibera consigliare ove già approvati, i loro rispettivi atti interni in ossequio alle presenti linee guida in materia di contenimento dei costi del lavoro, delle consulenze, come indicato al precedente punto 4 ed altresì delle indennità a vario titolo corrisposte a completo adempimento di quanto previsto dall'art. 18, comma 2-bis del D. L. n. 112 del 2008. " ... Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze ..." <comma aggiunto dall'articolo 19, comma 1, legge n. 102 del 2009>. Pertanto è eliminata, ad intervenuta esecutività della delibera consigliare di cui al presente ordine del giorno, ove

previsto, qualsivoglia applicazione di indennità *ad personam*, non concordata coi sindacati e con l'Ente socio, legate ai risultati o a qualsivoglia altro parametro. Analogamente sono eliminati, ove previsti, qualsivoglia rimborsi spese o liquidazioni per viaggi, soggiorni e/o missioni e spese di qualsiasi altra natura aggiuntive.

2.13 Dare mandato al rappresentante legale dell'Ente di adottare nell'assemblea dei soci, tempestivamente, sin dall'esercizio 2017 tutte le iniziative che nel rispetto delle norme vigenti, sono in grado di contenere i costi degli organi di governance e di tutto il personale "... retributive, indennitarie e per consulenza" e per qualsivoglia rimborso spese o liquidazioni per viaggi, soggiorni e/o missioni e spese di ogni altra natura aggiuntive.

3. **di incaricare** la Giunta Comunale di predisporre un piano di dettaglio, da presentare al Consiglio Comunale per l'approvazione, nel quale siano riportate tutte le sinergie operative tra le tre società partecipate *in house*, la loro modalità di attuazione e le attività di controllo da realizzarsi mediante un organismo misto tecnico/amministrativo da presentare in concomitanza dell'adempimento previsto dall'art. 20 dlvo 175/2016.
4. **di trasmettere** al Collegio dell'Organo di revisione economico- finanziaria del comune di Molfetta, la presente deliberazione;
5. **di precisare** che le previsioni di cui alla presente deliberazione potranno essere rimodulate nel caso di sopraggiunte necessità o opportunità.

Quindi, su proposta del consigliere Zaza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti:	n. 21 (assenti Binetti, Spadavecchia Fulvio, Minuto, Castriotta)
Votanti:	n. 18
Astenuti:	n. 3 (Porta, Zaza e Natalicchio)
Voti favorevoli:	n. 15
Voti contrari:	n. 3 (de Bari, Amato e Pisani),

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente del Settore Programmazione economico-finanziaria e fiscalità esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.


Il Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità F.F.

Dott.ssa Irene Di Mauro




IL PRESIDENTE DEL C.C.

- Nicola PIERGIOVANNI -



IL SEGRETARIO GENERALE


- dott.ssa Irene DI MAURO -



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno **05 OTT. 2017** per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Irene Di Mauro



Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Irene DI MAURO

, li _____
